

## COMUNICATO

**Oggetto:** Ravvedimento - Applicazione dell'istituto deflattivo alle imposte sui *Giochi Pubblici*.

I documenti di prassi diramati dall'Agenzia sull'applicazione del "ravvedimento operoso" per i *Giochi Pubblici* – con e senza vincita in denaro – contengono, spesso, tabelle come quella di seguito indicata:

| TERMINE PER L'EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO                                                                                  | RIDUZIONE SANZIONI                                         | SANZIONE APPLICATA IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <i>Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento</i>                                                                 | <i>1/10 del minimo - di (1/15 del 15% per ogni giorno)</i> | <i>0,1% giornaliero</i>                         |
| <i>Dal 15° al 30° giorno dal termine previsto per il versamento ovvero dalla commissione della violazione</i>                 | <i>1/10 del minimo</i>                                     | <i>1,5%</i>                                     |
| <i>Dal 31° al 90° giorno dal termine previsto per il versamento ovvero dalla commissione della violazione</i>                 | <i>1/9 del minimo</i>                                      | <i>1,67%</i>                                    |
| <i>Dal 91° giorno in poi ed entro 1 anno dal termine previsto per il versamento ovvero dalla commissione della violazione</i> | <i>1/8 del minimo</i>                                      | <i>3,75%</i>                                    |

Orbene, tale rappresentazione, avente una funzione eminentemente esemplificativa dell'applicazione dell'istituto in questione, ha ingenerato, talvolta, equivoci sul troncamento delle cifre significative applicate alle percentuali sanzionatorie; in particolare, laddove gli importi in gioco assumono grande rilevanza quantitativa come quelli afferenti al Prelievo erariale unico (PREU) concernente gli apparecchi di cui all'art.110, comma 6, del TULPS.

In tale circostanza, il rischio è quello che alcuni versamenti effettuati a titolo di ravvedimento siano scartati dal sistema di calcolo a causa dell'errato arrotondamento eseguito dal contribuente, sia pure in buona fede.

Pertanto, nel ribadire che le tabelle allegate ai documenti sopra richiamati hanno valore meramente ricognitivo ed esemplificativo, ove il contribuente volesse calcolare correttamente il valore delle sanzioni correlate al ravvedimento, potrà utilizzare l'applicazione gratuitamente messa a disposizione nella presente sezione.

Roma, 24 gennaio 2017